

Sintesi della disciplina sulla crisi dell'impresa e dell'insolvenza

La sintesi del Manuale sulla crisi dell'impresa e dell'insolvenza

Claudio Mellone

Aggiornato al decreto legislativo 17 giugno 2022 in vigore dal 15 luglio 2022

SINTESI DELLA DISCIPLINA SULLA CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DEL CODICE	6
<i>Le definizioni del codice.....</i>	6
PRINCIPI GENERALI.....	9
OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA	9
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E ECONOMICITÀ DELLE PROCEDURE	10
PRINCIPI PROCESSUALI DELLA PROCEDURA	10
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI.	11
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.....	11
<i>La piattaforma telematica nazionale, la nomina dell'esperto i suoi doveri e quelli delle parti.....</i>	11
<i>Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento.....</i>	12
<i>Le misure protettive.....</i>	13
<i>La conclusione delle trattative e il loro esito</i>	14
<i>La conservazione degli effetti degli atti compiuti durante la composizione negoziata</i>	15
<i>Le misure premiali e compenso dell'esperto.....</i>	15
<i>La composizione negoziata per le imprese sotto soglia</i>	16
CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ALL'ESITO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA	17
SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI E PROGRAMMA INFORMATICO DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO E DI ELABORAZIONE DI PIANI DI RATEIZZAZIONE.....	19
<i>Le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi, la segnalazione dell'organo di controllo</i>	19
<i>Le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati</i>	19
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA.	20
<i>I concetti di crisi e insolvenza</i>	20
GIURISDIZIONE	23
COMPETENZA	23
<i>Incompetenza</i>	24
CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ DELL' IMPRENDITORE	25
<i>Liquidazione giudiziale e imprenditore defunto.....</i>	26
INIZIATIVA PER L' ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL' INSOLVENZA.....	27
PROCEDIMENTO UNITARIO PER L' ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL' INSOLVENZA E ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.	28
<i>La domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.....</i>	28
<i>In particolare il concordato preventivo</i>	29
<i>Procedimento di omologazione del concordato preventivo</i>	32
<i>L'apertura della liquidazione giudiziale.....</i>	34

<i>La procedura per la liquidazione giudiziale, il rigetto della richiesta di liquidazione giudiziale da parte del tribunale (art. 50)</i>	36
<i>Impugnazioni dei provvedimenti di omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, e di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51)</i>	37
<i>Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione (art. 53)</i>	38
LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE, TIPOLOGIA E PROCEDIMENTO.	40
GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI	42
PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO.	42
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE, CONVENZIONE DI MORATORIA E ACCORDI SU CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI.....	42
<i>Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss)</i>	42
<i>Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61)</i>	43
<i>La convenzione di moratoria (art. 62)</i>	43
<i>La transazione su crediti tributari e contributivi (art. 62) e gli effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive (art. 63)</i>	44
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE.....	45
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.	48
<i>Le procedure familiari</i>	48
PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.	49
CONCORDATO MINORE.	50
CONCORDATO PREVENTIVO. FINALITÀ E CONTENUTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO.	52
<i>Il concordato preventivo con continuità aziendale</i>	53
<i>Il concordato preventivo con liquidazione del patrimonio</i>	54
<i>La suddivisione dei creditori in classi</i>	54
<i>La domanda di concordato preventivo e il contenuto del piano</i>	54
<i>Proposte e offerte concorrenti nel concordato preventivo (artt. 90 e 91)</i>	55
ORGANI E AMMINISTRAZIONE. IL COMMISSARIO GIUDIZIALE.....	56
EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO.....	56
<i>Le norme sulla liquidazione giudiziale applicabili al concordato</i>	56
<i>Il trattamento dei crediti e dei finanziamenti nel concordato preventivo</i>	56
<i>I finanziamenti prededucibili</i>	57
LE FASI DELLA PROCEDURA.	58
VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO.	59
<i>Calcolo delle maggioranze e esito della votazione</i>	60
<i>La fase della omologazione</i>	61
<i>Esecuzione del concordato con cessione dei beni, la nomina dei liquidatori</i>	62
<i>Esecuzione del concordato preventivo</i>	63
<i>Risoluzione e annullamento del concordato</i>	64
GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ.	64
<i>La fase dell'accesso e la classe dei soci</i>	64
<i>Esecuzione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza omologato</i>	65
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	66
IMPREDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ. PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE E ORGANI PREPOSTI.	66

<i>Gli organi della procedura, il tribunale concorsuale</i>	67
<i>Gli organi della procedura, il giudice delegato</i>	67
<i>Il curatore</i>	68
<i>Il comitato dei creditori</i>	70
EFFETTI DELL' APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE.	71
EFFETTI DELL' APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL CREDITORE.	72
<i>La disciplina dei crediti pecuniari, interessi, scadenza, crediti condizionali e infruttiferi (art. 154 e 156)</i>	72
EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI.....	73
<i>Gli atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile o conviventi di fatto</i>	75
<i>La prescrizione della revocatoria e l'esercizio della revocatoria ordinaria</i>	76
<i>Il pagamento di una cambiale scaduta</i>	76
<i>Effetti della revocazione</i>	77
EFFETTI DELL' APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI.	77
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	79
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.	81
<i>Le impugnazioni del decreto che rende esecutivo lo stato passivo</i>	83
<i>Le domande tardive di ammissione al passivo</i>	84
<i>La previsione di insufficiente realizzo</i>	85
<i>Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione</i>	86
ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO.	86
<i>Il programma di liquidazione predisposto dal curatore</i>	87
VENDITA DEI BENI.	88
<i>Le modalità della liquidazione dei beni del debitore</i>	89
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO.	90
<i>Ordine di distribuzione delle somme ai creditori, e distribuzione ai creditori che hanno proposto domanda tardiva di ammissione al passivo</i>	91
<i>Disciplina dei crediti prededucibili</i>	91
<i>Le ripartizioni parziali e le somme non immediatamente distribuibili</i>	91
<i>Pagamento ai creditori, rendiconto e ripartizione finale dell'attivo</i>	92
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.	94
<i>Chiusura della procedura nei confronti di società</i>	95
<i>Effetti della chiusura della liquidazione giudiziale</i>	95
<i>Casi di riapertura della liquidazione giudiziale</i>	96
CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.	97
<i>Voto e approvazione del concordato (artt. 243 e 244)</i>	98
<i>Omologazione, reclamo e esecuzione del concordato</i>	99
<i>Risoluzione e annullamento del concordato</i>	101
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ.	102
<i>Doveri degli amministratori e azioni di responsabilità e poteri del curatore</i>	102
<i>Liquidazione giudiziale delle società e soci a responsabilità illimitata</i>	103
<i>Soci occulti e società occulta</i>	104
<i>Il concordato nella liquidazione giudiziale delle società</i>	105
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO.	105
<i>La domanda presentata dal debitore e la sentenza del tribunale</i>	106

<i>La sorte dei rapporti giuridici pendenti</i>	108
<i>Formazione dell'elenco dei creditori e formazione dello stato passivo (artt. 272 e 273)</i>	108
<i>Azioni del liquidatore e esecuzione del programma di liquidazione (artt. 274 e 275)</i>	109
<i>Esecuzione del programma di liquidazione e decreto di chiusura della procedura</i>	110
ESDEBITAZIONE.	112
CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.	112
<i>Esdebitazione in seguito a una procedura di liquidazione giudiziale o controllata che prevede la liquidazione dei beni del debitore</i>	112
ESDEBITAZIONE DEL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO.....	114
DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE	115
REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO.	115
<i>Contenuto del piano o dei piani di gruppo</i>	116
<i>Procedimento concordato di gruppo</i>	117
PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.	118
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO.	119
NORME COMUNI.....	119
<i>Azioni di inefficacia per atti effettuati tra le imprese dello stesso gruppo (art. 290)</i>	119
<i>Azioni revocatorie per atti esercitati tra società del gruppo</i>	120
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.	121
NATURA E NORME APPLICABILI	121
PROCEDIMENTO.	121
<i>Rapporti tra liquidazione coatta amministrativa liquidazione giudiziale e concordato preventivo. Lo stato di insolvenza dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa</i>	122
<i>Il provvedimento di liquidazione e le sue conseguenze (articoli da 300 a 304)</i>	123
<i>La procedura di liquidazione (articoli da 305 a 313)</i>	123
<i>La chiusura della liquidazione coatta amministrativa</i>	126
<i>Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa (artt. 314 e 315)</i>	128
FUNZIONI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L'INSOLVENZA.....	129
<i>Bancarotta semplice e fraudolenta, i testi degli articoli</i>	129

Sintesi della disciplina sulla crisi dell'impresa e dell'insolvenza

Disposizioni generali

Ambito di applicazione e definizioni del codice

(Articoli da 1 e 2 del codice)

Abbiamo visto i principi generali su cui si basa il codice espressi nella legge delega, ora dobbiamo specificare e puntualizzare questi principi.

Cominciamo con la prima e importante puntualizzazione, a chi si applica la disciplina del codice?

È l'art. 1 che ci indica i soggetti destinatari del codice:

- *Il codice disciplina* : le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Come si vede il codice, si potrebbe dire, si applica a tutti i debitori, escludendo lo Stato e gli enti pubblici.

Il codice sostituisce le discipline precedenti, ma ci sono una serie di normative che non sono abrogate dal codice, anzi a volte anche confermate con modifiche rispetto al passato e sono:

a) *amministrazione straordinaria delle grandi imprese*. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal codice;

b) *la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293 del codice*. Qui si specifica che queste disposizioni si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

c) *le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche*.

Le definizioni del codice

Vediamo le definizioni più importanti del codice.

Ai fini del codice si intende per:

a) «**crisi**»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; (art. 2 comma 1 lett. a mod. dal d.lgs. 83\2022);

Come si vede si infine giunti a definire cosa sia lo stato di crisi, una sorta di fase economico finanziaria che può probabilmente portare all'insolvenza, questa situazione varia, ovviamente tra debitore e debitore, ma per le imprese si manifesta in una crisi di liquidità, o meglio con la situazione in cui le previsioni degli incassi futuri potrebbero non essere adeguati a coprire le future obbligazioni. Si è poi introdotto un limite temporale circa la probabile durata di questo

stato di crisi. Si noti come questa definizione sia derivata dalla scienza aziendalistica e ciò in conformità con la legge delega (art. 2 lett. c).

b) **«insolvenza»**: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; *torneremo su questa fondamentale definizione.*

c) **«sovraindebitamento»**: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale oppure a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

d) **«impresa minore»**: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.

e) **«consumatore»**: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

h) **«gruppo di imprese»**: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto (art. 2 comma 1 lett. h mod. dal d.lgs. 83\2022).

m) **«centro degli interessi principali del debitore» (COMI)**: il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

m-bis) **«strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»**: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;

Principi generali

Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

Gli articoli 3, 4 e 5 del codice trattano dei doveri dei soggetti coinvolti nelle procedure previste per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Si distinguono doveri dei debitori, doveri delle parti coinvolte nelle procedure (debitori e creditori) e, infine, i doveri e le prerogative delle autorità preposte.

Il citato articolo introduce un obbligo a carico dell'imprenditore e cioè quello di prendere misure adeguate e avere degli assetti per una rilevazione tempestiva della crisi d'impresa.

Si distinguono, in proposito, le diverse categorie di imprenditori.

1. **L'imprenditore individuale:** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. **L'imprenditore collettivo:** deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

L'art. 3 ha puntualizzato gli scopi delle misure e degli assetti che mettono in grado di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa.

Come ad esempio rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

Il legislatore, però, non si è fermato qui, perché ha voluto dare all'imprenditore un'ulteriore guida che gli serva per interpretare i "segnali" che possono far prevedere tempestivamente l'emersione della crisi e possiamo ricordare l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.

L'art. 4 si occupa invece dei doveri delle parti, cioè del debitore e dei creditori nelle procedure di regolazione della crisi e durante le trattative che le precedono.

Si ribadisce l'obbligo generale di correttezza e buona fede, ma si puntualizzano in che cosa consistano questi obblighi, vediamo alcuni.

Il debitore deve illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente e gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori, rappresentare correttamente la propria situazione all'esperto incaricato, ai creditori e agli altri soggetti interessati negli strumenti di regolazione della crisi.

Vediamo ora alcuni doveri che incombono sui creditori che devono collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Doveri incombono anche sulle autorità e sono:

a) Trasparenza efficienza e rotazione delle nomine.

b) Trattazione prioritaria delle controversie e controllo sulla efficienza e trasparenza delle nomine da parte dell'autorità giudiziaria.

Pubblicazione delle informazioni e economicità delle procedure

(Artt. 5 bis e 6)

È stabilito che, in relazione alla pubblicazione delle informazioni, nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Queste informazioni sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

Nei siti internet appena considerati devono essere anche reperibili delle particolari liste di controllo (art. 5 bis comma 2) il cui contenuto deve essere indicato con decreto dirigenziale indicato nell'art. 13 del codice.

La lista di controllo di cui ci stiamo occupando deve essere particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento

Passiamo ora alla prededucibilità dei crediti cioè crediti che vanno soddisfatti prima di altri.

L'art. 6 indica in generale quali sono i crediti prededucibili, cui si vanno a aggiungere altri crediti prededucibili indicati in specifiche disposizioni di legge possiamo ricordare, tra gli altri, i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e i crediti professionali sorti nelle diverse procedure.

Principi processuali della procedura

(Articoli da 7 a 11)

Gli articoli da 7 a 11 del codice indicano i principi di carattere processuale delle procedure in esso previste. Questi principi si aggiungono a quelli costituzionali previsti per il processo cui non possono derogare; ci si limiterà ad elencarli, rimandando alla lettura dei singoli articoli per un ulteriore approfondimento.

- *Principio della trattazione unitaria, dell'urgenza, e della priorità della trattazione delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 7);*
- *Principio della durata non eccessiva delle misure protettive: la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18. (art. 8);*
- *Principio della generale inapplicabilità della sospensione feriale dei termini;*
- *Principio del patrocinio del difensore;*
- *Applicazione del processo telematico;*
- *Applicazione della giurisdizione italiana anche per le controversie che derivano dalla procedura, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.*